



Le novità di [Eurojusitalia](http://www.eurojusitalia.eu/)

La banca dati per l'accesso diretto alla giurisprudenza "italiana" della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea

<http://www.eurojusitalia.eu/>

Aggiornamento al 7 aprile 2026



Magistrati onorari: “Magistrati di serie B”? Non per l'Europa, e ora neanche per il Consiglio di Stato. Il Cons. Stato, riconoscendo pienamente il primato del diritto UE e la vincolatività delle sentenze della Corte di giustizia, accerta il diritto dell'appellante (giudice di pace a riposo) ad ottenere lo *status* di pubblico dipendente e ne sancisce il diritto *a*) alle ferie retribuite per ogni singolo anno di servizio, *b*) al trattamento di fine rapporto e *c*) alla regolarizzazione della posizione previdenziale. Il Cons. Stato riconosce inoltre all'ex magistrato onorario 14 mensilità a titolo di risarcimento del danno quale unico rimedio per sanare l'abuso della proroga dei rapporti a termine, non potendo la ricorrente essere stabilizzata, in quanto cessata dal servizio.

Sentenza del Consiglio di Stato n. 2716/2026 del 2.4.2026, seguito nazionale della causa **C-236/20**, PG, https://www.eurojusitalia.eu/epdf/1775147428_Sentenza%20CdS%20Rinaldi%202.4.2026.pdf



Scuole europee: la parola fine delle Sezioni Unite sulla giurisdizione. Le Sezioni Unite, conformandosi alla sentenza della Corte di giustizia, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore della Camera dei ricorsi (ai sensi dell'art. 27 della “Convenzione recante Statuto delle Scuole europee”) che ha, dunque, competenza esclusiva, in prima e ultima istanza, a statuire, dopo l'esaurimento della via amministrativa prevista dal regolamento generale delle scuole europee, sui giudizi di non ammissione degli studenti alle classi superiori.

Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19299/2024, seguito nazionale della causa **C-431/22**, *Scuola europea di Varese*, https://www.eurojusitalia.eu/epdf/1774881205_F.%20Sentenza%20Sezioni%20Unite%20nr.%2019299-24%20pubblicata%20il%2012.7.2024.pdf



Cooperazione o appalto? In un caso che riguarda la legittimità dell'affidamento diretto senza gara operato dalla Regione Umbria in favore dell'ACI (Automobile Club d'Italia) per la gestione informatica dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche nel triennio 2023-2025, la Corte di giustizia, a conferma del proprio precedente orientamento, ha affermato, con ordinanza *ex art.* 99 del regol. di procedura, che l'articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 2014/24/UE (direttiva sugli appalti pubblici) osta a tale affidamento diretto poiché la norma prevede un'eccezione giustificata da una effettiva cooperazione tra enti pubblici; nella fattispecie, invece, l'appalto aveva ad oggetto soltanto la mera acquisizione di una prestazione dietro versamento di un corrispettivo.

Ordinanza del 3.2.2026, causa **C-316/25**, *Regione Umbria*, su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, in <https://eurojusitalia.eu/it/?id=755>



Giochi e scommesse. La Corte di giustizia, in un caso che riguarda il rifiuto di un'autorizzazione di polizia a un centro scommesse operante per conto della società maltese Stanleybet, ha confermato il proprio precedente orientamento stabilendo, con ordinanza *ex art.* 99 del regol. di procedura, che gli articoli 49 e 56 TFUE non ostano a una normativa nazionale che subordina l'attività alla doppia condizione di una concessione e di una licenza di pubblica sicurezza. Tale restrizione è considerata legittima e proporzionata in quanto giustificata da motivi imperativi di interesse generale, quali il contrasto alla criminalità organizzata e la prevenzione di reati nel settore dei giochi d'azzardo.

Ordinanza del 23.3.2026, causa **C-589/25**, *Momari*, su rinvio pregiudiziale del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, in <https://eurojusitalia.eu/it/?id=800>



Criteri di assegnazione delle risorse sanitarie in Sicilia.
Irricevibilità del rinvio pregiudiziale. In un caso che riguarda la legittimità, o non, dei criteri usati dalla Regione siciliana per l'assegnazione di fondi pubblici alle strutture sanitarie private, la Corte di giustizia ha dichiarato il rinvio pregiudiziale manifestamente irricevibile ai sensi dell'art. 53, par. 2 del regol. di procedura. La domanda di pronuncia pregiudiziale non ha rispettato i requisiti previsti dall'art. 94 del regol. di procedura, non avendo il giudice del rinvio fornito precisazioni sufficienti quanto all'indicazione dei motivi che giustificano la necessità di una risposta da parte della Corte.
Ordinanza del 25.3.2026, causa **C-181/25**, *Assessorato Regionale della Salute*, su rinvio pregiudiziale del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, in <https://eurojusitalia.eu/it/?id=740>